

COMUNE DI REVO'

Provincia di Trento

**Regolamento per la
determinazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie dovute
per violazioni ai regolamenti ed
alle ordinanze comunali**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 di data
12.06.2008.

Indice

Articolo e rubrica
1. Oggetto del regolamento
2. Definizioni
3. Applicazione delle norme sulla depenalizzazione
4. Fasce sanzionatorie
5. Pagamento in misura ridotta
6. Soggetti accertatori
7. Spese di procedura
8. Ricorsi amministrativi
9. Ordinanza ingiunzione
10. Esecuzione forzata
11. Aggiornamento delle sanzioni
12. Norme di rinvio

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nel rispetto del principio di legalità, per la violazione di disposizioni di regolamenti ed ordinanze comunali, per i quali non è prevista una sanzione specifica in altre disposizioni di legge nazionali, regionali o provinciali.

Articolo 2 Definizioni

Ogni riferimento al termine *ordinanza* si deve intendere riferito sia alle ordinanze emesse personalmente dal Sindaco, sia a quelle emesse dagli assessori, in virtù della delega sindacale, e dai dirigenti o dai responsabili di settore, come specificatamente incaricati.

I dirigenti ed i responsabili di settore cui è riconosciuto il potere di emettere ordinanze sono identificati mediante apposito decreto del Sindaco.

Articolo 3 Applicazione delle norme sulla depenalizzazione

In tutte le ipotesi in cui i regolamenti comunali prevedono che ad una violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria o accessoria, questa viene adottata ai sensi del capo I, sezione I e II, della Legge 24.11.1981, n° 689 e s.m.i.

Articolo 4 Fasce sanzionatorie

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite in misura fissa e previste per la violazione di regolamenti comunali o di ordinanze sindacali o dirigenziali, **attualmente in vigore** vengono convertite nelle seguenti fasce sanzionatorie:

- in sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 quella attualmente determinata nella somma fissa sino a Euro 51,65 (Lire 100.000);
- in sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 40,00 ad un massimo di Euro 240,00 quella attualmente determinata nella somma fissa compresa tra Euro 51,66 (Lire 100.000) e Euro 77,47 (Lire 150.000);
- in sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 60,00 ad un massimo di Euro 360,00 quella attualmente determinata nella somma fissa oltre Euro 77,47 (Lire 150.000);

2. Le violazioni delle disposizioni precettive delle **ordinanze comunali, non ancora in vigore**, salvo che sia diversamente disposto nel singolo atto amministrativo, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di Euro 25,00 ed un importo massimo di Euro 500,00.

Le violazioni delle disposizioni precettive dei **regolamenti, non ancora in vigore**, salvo che sia diversamente disposto nel singolo atto amministrativo, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo di Euro 50,00 ed un importo massimo di Euro 500,00.

Articolo 5 Pagamento in misura ridotta

1. All'autore dell'illecito è data la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, ossia , ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, mediante il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio dell'importo minimo della sanzione entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vie è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 6 Soggetti accertatori

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia locale, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n° 689.
2. I soggetti di cui al precedente comma, devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 7 Spese di procedura

L'importo per il quale si richiede il pagamento deve essere aumentato delle spese occorrenti per la notificazione e di tutte le altre sostenute dall'Amministrazione per la formazione del provvedimento. ¹

Articolo 8 Ricorsi amministrativi

1. Contro i provvedimenti amministrativi pecuniari relativi a violazioni di regolamenti e/o ordinanze comunali è ammesso ricorso all'amministrazione comunale entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione; questo consiste nella presentazione di scritti difensivi e/o documenti. Gli interessati possono inoltre chiedere di essere sentiti.

2. L'amministrazione comunale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

3. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione tra il minimo e il massimo previsto si dovrà tenere conto della gravità della violazione commessa, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o per l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche.

.

¹ Attualmente con determinazione del Comandante della Polizia Locale n. 19 del 20.02.2008 è stato determinato in Euro 7,00 (sette)

Articolo 9 Ordinanza - ingiunzione

1. Qualora nel termine previsto (articolo 5) l'interessato non ottemperi all'obbligo del pagamento, non presenti ricorso amministrativo (articolo 8), ovvero qualora questo non venga accolto, l'amministrazione emetterà ordinanza-ingiunzione determinando il relativo importo, considerando la somma prevista per il pagamento in "misura ridotta" aumentata del 30% oltre alle spese.
2. Come indicato nell'articolo precedente è ammesso in sede di giudizio del ricorso, ponderare particolari e straordinarie situazioni oggettivamente degne di valutazione, stabilendo l'importo della sanzione tra il minimo e il massimo previsto.
3. Il pagamento relativo all'ordinanza-ingiunzione è ammesso nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione, entro lo stesso termine è possibile ricorrere al Giudice di Pace competente per territorio.

Art. 10 Esecuzione forzata

1. Decorsi inutilmente i termini fissati per il pagamento della ordinanza-ingiunzione, l'amministrazione provvederà alla riscossione coattiva dell'importo della sanzione incrementato delle maggiorazioni di legge e delle spese della relativa procedura.

ART. 11 Aggiornamento delle sanzioni

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere aggiornati ogni due anni gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dal presente regolamento, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai registrata nei due anni precedenti.

ART. 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 relative alla determinazione, applicazione e pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie connesse alla commissione di illeciti amministrativi.